



tax and legal

Via Principe Amedeo, 11 – 10123 Torino

Via Dante, 4 – 20121 Milano

Viale Spartaco Lavagnini, 17 – 50129 Firenze

TEL +39 011 812 69 39

TEL +39 02 454 801 07

TEL +39 055 045 3175

Studio BGR C.F.E.P.IVA 06944680013

info@studiobgr.it

www.studiobgr.it

Torino, 01/08/2023

SCADENZARIO TRIBUTARIO: AGOSTO 2023
--

Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di agosto 2023.

21 Lunedì	IVA – Fatturazione differita: scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
21 Lunedì	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati: scade il termine per l'annotazione, anche cumulativa, nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.
21 Lunedì	Ritenute alla fonte: scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente: lavoro autonomo (cod. 1040), dipendente e assimilati (cod. 1001, 1002, 1012), provvigioni (cod. 1040), indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (cod. 1001), interessi e redditi di capitale vari (cod. 1025, 1029, 1031, 1243, 1245), contributi, indennità e premi vari (cod. 1045, 1051, 1052), indennità di cessazione del rapporto di agenzia (cod. 1040), redditi di capitale derivanti da riscatti di polizze vita (cod. 1050), redditi di capitale diversi (cod. 1024, 1030), perdita di avviamento commerciale (cod. 1040), premi e vincite (cod. 1046, 1047, 1048), cessione titoli e valute (cod. 1032, 1058), rendite AVS (cod. 1001), pignoramenti presso terzi (cod. 1049), bonifici effettuati dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (cod. 1039). Imposta sostitutiva: <ul style="list-style-type: none"> • versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese (art. 1, commi da 182 a 190 L. n.° 208/2015) (cod. 1053, 1604, 1904, 1905, 1305); • versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili di azioni e titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., e su interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici (cod. 1239).
21 Lunedì	Addizionali Irpef: scade il termine per il versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale (cod. 3802) e comunale (cod. 3848) all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di luglio 2023 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, nonché per il versamento della rata dell'addizionale regionale (cod. 3802) e comunale (cod. 3848) Irpef trattenuta ai dipendenti e pensionati sulle competenze di luglio 2023 per conguaglio di fine anno.
21 Lunedì	Addizionale Irpef: scade il termine per il versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di luglio 2023 (cod. tributo 3847).
21 Lunedì	Stock options: scade il termine per il versamento, a mezzo modello F24, dell'addizionale operata dal sostituto d'imposta sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 78/2010 (cod. 1001, 1601, 1901, 1920 e 1301).
21 Lunedì	INPS – gestione separata: scade il termine per il versamento del contributo INPS – gestione separata lavoratori autonomi – sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95.
21 Lunedì	INPS – Contributi: versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti maturate nel mese precedente.

21 Lunedì	INPS – Contributi artigiani e commercianti: versamento dei contributi fissi relativi al trimestre solare precedente da parte dei contribuenti iscritti alla gestione artigiani o commercianti INPS.
21 Lunedì	IVA – Versamento mensile: scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'IVA sulla base della liquidazione relativa al mese di luglio 2023 (cod. 6007).
21 Lunedì	IVA – Versamento trimestrale: scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'IVA sulla base della liquidazione relativa al secondo trimestre 2023 (cod. 6032).
21 Lunedì	IVA – Regime ex art. 1, comma 3, DPR 100/98: scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'IVA sulla base della liquidazione relativa al mese di giugno 2023, per i contribuenti mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98 (cod. 6007).
21 Lunedì	Modello IVA – 2023: scade il termine per l'effettuazione del versamento della 6° rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,65% mensile a titolo di interessi (cod. 1668, 6099).
21 Lunedì	Tobin Tax: per le Banche, gli altri intermediari finanziari ed i notai che intervengono nelle operazioni, ovvero il contribuente in assenza di tali soggetti, scade il termine per il versamento dell'imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi; alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente.
21 Lunedì	Imposta sostitutiva sui capital gain: per Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati, scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato) (cod. 1102).
21 Lunedì	Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain: per Banche, SIM, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati, scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente (cod. 1103).
21 Lunedì	REDDITI 2023 – Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, società di persone ed enti ad esse equiparati, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi il pagamento rateale, effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2023: scade il termine per il versamento della 3° rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo per il 2022 e di primo acconto per il 2023 (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%). Scade altresì il termine per il versamento della 3° rata dell'IVA relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023 (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%) (cod. 1668, 6099).

21 Lunedì	<p>REDDITI 2023 – Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023: scade il termine per il versamento della 3° rata delle imposte dovute a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dalla dichiarazione REDDITI SC 2023 (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%).</p> <p>Scade altresì il termine per il versamento della 3° rata dell'IVA relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023 (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%) (cod. 1668, 6099).</p>
21 Lunedì	<p>REDDITI 2023 – Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno 2023): scade il termine per il versamento, in un'unica soluzione o come 2° rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2022 e di 2° acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%).</p> <p>Scade inoltre il termine per il versamento, in unica soluzione o come 2° rata, del saldo dell'IVA relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (cod. 1668, 6099) (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%).</p>
21 Lunedì	<p>REDDITI 2023 – Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio: scade il termine per il versamento della 2° rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2022 e di 1° acconto per l'anno 2023, senza maggiorazione (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%).</p> <p>Scade inoltre il termine per il versamento come 2° rata, del saldo dell'IVA relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023 (cod. 6099) (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%).</p>
21 Lunedì	<p>Soggetti c.d. "non operativi" (società di comodo) ex art. 30 comma 1 legge 23/12/1994 n. 724, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023: scade il termine per il versamento della 3° rata della maggiorazione IRES del 10,5% a titolo di saldo per il 2022 e primo acconto per il 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51% (cod. 1668, 2018, 2020).</p>
21 Lunedì	<p>Soggetti c.d. "non operativi" (società di comodo) ex art. 30 comma 1 legge 23/12/1994 n. 724, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno 2023): scade il termine per il versamento della 2° rata della maggiorazione IRES del 10,5% a titolo di saldo per il 2022 e primo acconto per il 2023, con applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (cod. 1668, 2018, 2020) (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%).</p>
25 Venerdì	<p>INTRASTAT - Operatori intracomunitari con obbligo mensile: scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni; - delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, effettuati nel mese precedente.

30 Mercoledì	<p>REDDITI 2023 – Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro <u>180 giorni</u> dalla chiusura dell’esercizio e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (31 luglio 2023): scade il termine per il versamento, in un’unica soluzione o come 1° rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 2022 e di 1° acconto per l’anno 2023, con applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.</p> <p>Scade inoltre il termine per il versamento, in unica soluzione o come 1° rata, del saldo dell’IVA relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023 (cod. 6099) (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%).</p>
31 Giovedì	<p>REDDITI 2023 – Contribuenti <u>non titolari di partita IVA</u>, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023: scade il termine per il versamento della 3° rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dalle dichiarazioni annuali (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%).</p>
31 Giovedì	<p>REDDITI 2023 – Contribuenti <u>non titolari di partita IVA</u>, che hanno scelto il pagamento rateale e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno 2023): scade il termine per il versamento della 3° rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dalle dichiarazioni annuali, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.</p>
31 Giovedì	<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale: scade il termine per il versamento della 4° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata a gennaio (soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 15-<i>bis</i> del DPR 642/72) o febbraio (soggetti indicati nell’articolo 15-<i>bis</i> del DPR 642/72) 2023 (cod. 2505).</p>
31 Giovedì	<p>Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari: scade il termine per comunicare all’Anagrafe Tributaria, esclusivamente in via telematica, i dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria, riferiti al mese solare precedente.</p>